

1
8
8
Ordinanza n° 566 del 25 NOV 2019

prot. n° 59111 del 25 NOV 2019

Oggetto: Festeggiamenti per il Capodanno 2020 - provvedimenti in materia di accensione di fuochi artificiali, materie esplodenti in genere e giocattoli pirici.

Premesso che nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche il Comune di Tivoli è per consuetudine teatro di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppur in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;

Rilevato:

- che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità delle esplosioni, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni;
- che tale condotta generalizzata minaccia l'incolumità psico-fisica degli animali e che il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979 è responsabile della vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti Generale e Locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- che ulteriori ingenti danni possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico e privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio;
- che l'assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di giochi pirotecnici, in special misura nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare copertura per l'attuazione di condotte criminali con finalità dinamitarde mediante l'uso di ordigni atti ad arrecare danno a persone o cose;

Preso atto della sostanziale inefficacia degli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici, il cui abuso è stato messo in evidenza dalla cronaca degli ultimi anni, soprattutto a danno di minori o di persone sprovviste dei requisiti personali o professionali richiesti per l'utilizzo di materiale pirotecnico;

Ritenuto pertanto necessario adottare uno specifico provvedimento contingibile ed urgente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana;

Ritenuto necessario, altresì, salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, espressione di cultura ed arte universalmente apprezzati e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

Richiamati:

- l'art. 32, comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo;
- l'art. 54, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al

- fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
- l'art. 57 del Regio Decreto n° 773 18 giugno 1931 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", che recita *"Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi"*;
 - il Regio Decreto n° 635 del 6 maggio 1940 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e ss.mm.ii;
 - il decreto del Ministero dell'interno del 05 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco";
 - il D.Lgs. 29 luglio 2015, n° 123 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici";

Richiamato altresì il Codice Penale, in particolare gli artt:

- 660 C.P. che punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo;
- 674 C.P. che punisce chiunque getta in un luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o altrui uso cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone;
- 703 del medesimo codice di cui sopra, che fa divieto a chiunque in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, senza licenza dell'Autorità di sparare armi da fuoco, accendere fuochi di artificio, o lanciare razzi, innalzare aerostati con fiamme o, in genere, fare accensioni o esplosioni pericolose;

RACCOMANDA

1. Di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita, di non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesplosivo, ancora meno di provare a riaccenderli;
2. Il rispetto del D.Lgs. 29 luglio 2015, n° 123 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici", in particolare degli artt. 5 e 83 che limitano la vendita di giochi pirotecnici ai minori a seconda della categoria di prodotto;
3. Di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano simili materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

A partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il giorno 6 gennaio 2020 compreso:

1. Il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alle categorie di cui l'art. 3 D.Lgs. 29 luglio 2015, n° 123 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici", compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a

strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;

2. Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria F1, F2 e F3 (art. 3 D.Lgs. 29 luglio 2015, n° 123) in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n° 123);
3. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità;

Dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2019 alle ore 07:00 del 01 gennaio 2020

1. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. l'art. 57 del Regio Decreto n° 773 18 giugno 1931 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
2. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solai, luci e vedute *et similia*, di consentirne a chiunque l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

L'inosservanza della presente Ordinanza, da parte dei titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per dieci giorni.

TRASMETTE

la presente ordinanza, per l'osservanza, a tutte le forze di Polizia che potranno, ove necessario per la compiutezza degli accertamenti e per assicurare la possibilità di assoggettare alle sanzioni il maggior numero di trasgressori, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate anche mediante apparecchiature a raggi infrarossi o comunque atte all'utilizzo notturno e comunque utilizzare eventuali riprese da chiunque effettuate che consentano l'accertamento della trasgressione.

Analoga facoltà viene concessa, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ad ogni cittadino che intendesse documentare nell'interesse proprio o della collettività la violazione della presente ordinanza.

Prefettura di Roma: protocollo.prefrm@pec.interno.it ;
Polizia di Stato di Tivoli: comm.tivoli@pecps.poliziadistato.it ;
Legione Carabinieri Lazio, Compagnia di Tivoli: trm29271@pec.carabinieri.it ;
Comando Stazione Carabinieri: trm21281@pec.carabinieri.it ;
Gruppo Guardia di Finanza di Tivoli: rm2170000p@pec.gdf.it ;
Comando Polizia Locale Città Metropolitana: polizialocale@pec.cittametropolitanaroma.gov.it ;
Comando Polizia Locale: ufficiocomando@pec.comune.tivoli.rm.it ;
Cittadinanza mediante affissione Albo Pretorio online.

DISPONE

che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Roma, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Tivoli e comunque sul sito web istituzionale dell'Ente e sia immediatamente eseguita.

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge, si avverte che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'ufficio Polizia Locale ed il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Eleonora Giusti

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- entro 30 giorni ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Roma (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199);
- entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104);
- entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Titolo III D. P. R. 24 novembre 1971, n° 1199), per soli motivi di legittimità.

I termini sono da intendersi tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo pretorio dell'Ente. L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

Tivoli, li 25/11/2019

Il Sindaco
Giuseppe Proietti

